

**Tribunale di Benevento**

2 SEZIONE CIVILE

Il Giudice

dott. Gerardo Giuliano

letti gli atti del procedimento iscritto al numero 2365 R.G.A.C. dell'anno 2018, vertente tra:
TONINO BOZZELLA, rappresentato e difeso dall'Avv. ANTONIO FERRARA;

- RICORRENTE

CONTRO

ROSANNA MOAVERO, DANIELE LEO e FRANCESCO LEO, rappresentati e difesi dall'Avv.
UGO CAMPESE;

- RESISTENTI

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 14.02.2019, ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA**1. Questioni preliminari**

Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di competenza sollevata dai resistenti.

Sul punto, si osserva, in diritto, che costituisce principio ormai consolidato quello per cui la Sezione Specializzata Agraria del Tribunale è competente a decidere tutte le controversie in materia di contratti agrari -ivi inclusa quella di risarcimento dei danni ed anche nel caso in cui il rapporto agrario sia cessato- purchè detto rapporto costituisca il presupposto logico e giuridico della "*causa petendi*" (cfr. *inter alia*, Cassazione civile sez. III, 10/08/2004, n.15480; Cassazione civile sez. III, 19/12/2008, n.29855).

Tanto premesso in diritto, nel merito si osserva che il ricorrente ha convenuto in giudizio i resistenti per il risarcimento dei danni patiti a seguito della mancata (ovvero non corretta) manutenzione e bonifica del canale di scolo del fondo da lui detenuto in virtù di contratto di fitto agrario stipulato con i resistenti (contratto peraltro dichiarato risolto in virtù della sentenza n. 1932/2017 emessa dal Tribunale di Benevento in data 20.12.2017). In altri termini, TONINO BOZZELLA ha dedotto l'inadempimento, da parte dei resistenti, delle obbligazioni su di essi gravanti quali proprietari del fondo agricolo a lui concesso in locazione: ne consegue che il rapporto agrario costituisce il presupposto logico e giuridico della "*causa petendi*" dedotta nel presente giudizio, per cui, in applicazione dei principi sopra esposti, deve dichiararsi l'incompetenza di questo Giudice in favore della Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Benevento.

In considerazione della peculiarità della questione trattata e della natura in rito della presente decisione, si ritengono sussistenti le "gravi ed eccezionali ragioni" ai fini dell'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Benevento, seconda sezione civile in persona del G.M., Dr. Gerardo Giuliano, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2365/2018 del R.G.A.C., ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:

1) DICHIARA, per le ragioni di cui in motivazione, la propria incompetenza a decidere in ordine alla domanda avanzata in giudizio dal ricorrente, per essere competente la Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Benevento:

2) COMPENSA integralmente tra le parti, per le ragioni di cui in motivazione, le spese di lite.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Benevento, 14.02.2019.

Il Giudice

Dott. Gerardo Giuliano

